

mutuatari si differenziano, per quanto segue, da quelle già approvate dall'On. Consiglio nell'adunanza del 23 maggio 1932:

a) la trasformazione del mutuo, con le condizioni stabilite dalla citata precedente deliberazione, avverrebbe senza il versamento delle L. 50.000 circa a rimborso del minor reddito, che completamente deriverebbe all'Istituto per detta trasformazione;

b) il debito arretrato sarebbe dai mutuatari corrisposto ratealmente, e per il numero di rate da determinarsi dall'Istituto; concessione questa non contemplata dalla precedente deliberazione del Consiglio.

In quanto al consenso alla vendita di piccola parte dei beni ipotecati posti in Castelsquello, si nota che, controllando il valore di tale immobile ed il prezzo di vendita, l'Istituto non subirebbe alcun danno ove l'intero ricavato di detta vendita venisse incassato dall'Istituto stesso a decorazione del residuo mutuo.

Vi sarebbe però un fatto nuovo, a vantaggio dell'Istituto, costituito dalla cessione di un secondo contributo statale, che porterebbe al 3.80% la quota degli interessi del mutuo trasformato al 6.50%.